

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO E PRESENTAZIONE NUOVE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE

Diritto di richiedere l'integrazione dell'Ordine del Giorno e di presentare nuove proposte di deliberazione

Ai sensi dell'articolo 126-*bis* del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") i soci che, da soli o insieme ad altri soci, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione (ossia, entro il **27 marzo 2026**) l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'Ordine del Giorno, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti o le proposte di deliberazione su materie già all'Ordine del Giorno.

L'integrazione dell'Ordine del Giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da loro predisposta (diversa da quelle di cui all'art. 125-*ter*, comma 1, TUF).

La domanda e una relazione sulle materie di cui viene proposta la trattazione, ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'Ordine del Giorno, dovranno essere presentate per iscritto e consegnata presso gli uffici operativi di Milano, *Corporate Affairs*, Piazza tre Torri n. 1, ovvero mediante l'utilizzo dell'indirizzo di posta elettronica certificata corporate@pec.bancagenerali.it, entro il termine sopra indicato, unitamente a copia della comunicazione prevista dalla normativa vigente al fine della partecipazione all'Assemblea,.

Le integrazioni dell'Ordine del Giorno e/o le ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'Ordine del Giorno e le relative relazioni illustrative, accompagnate dalle eventuali osservazioni del Consiglio di Amministrazione, saranno pubblicate, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, entro il **1° aprile 2026**, a cura della Società sul sito internet www.bancagenerali.com.

Le ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'Ordine del Giorno sono messe a disposizione del pubblico contestualmente alla pubblicazione della notizia della presentazione, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea, unitamente alla relazione predisposta dai soci richiedenti, accompagnata da eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione.

Presentazione di proposte individuali di deliberazione

Inoltre, considerando che l'intervento in Assemblea è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, onde comunque rendere possibile agli interessati l'esercizio del diritto di cui all'art. 126-*bis*, comma 1, penultimo periodo, del TUF ("*Colui al quale spetta il diritto di voto può presentare individualmente proposte di deliberazione in assemblea*") e venir incontro all'ineffabile esigenza che le proposte individuali di deliberazione siano conoscibili dalla generalità dei legittimati all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto in tempo utile per fornire istruzioni di voto al Rappresentante Designato, si prevede che gli Azionisti possano presentare individualmente alla Società proposte di deliberazione sugli argomenti all'Ordine del Giorno entro il **1° aprile 2026** in modo che la Società possa procedere alla loro successiva pubblicazione.

Gli Azionisti che presentino proposte dovranno legittimare il proprio diritto trasmettendo alla Società apposita documentazione rilasciata, ai sensi delle applicabili disposizioni, dall'intermediario che tiene il conto su cui sono registrate le azioni ordinarie. Le proposte di deliberazione, e la suddetta documentazione relativa alla legittimazione, devono essere presentate a mezzo posta, presso la sede operativa della Società, all'attenzione *Corporate Affairs*, Piazza Tre Torri n. 1, 20145 Milano, ovvero mediante l'utilizzo dell'indirizzo di posta elettronica certificata corporate@pec.bancagenerali.it. Si

raccomanda che le proposte siano formulate in modo chiaro e completo, accompagnate da una relazione che ne riporti la motivazione.

Le proposte di deliberazione pervenute entro i termini e con le modalità sopra illustrate saranno pubblicate, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, entro il 3 aprile 2026, a cura della Società sul sito *internet* www.bancagenerali.com.

Ai fini di quanto precede, la Società si riserva di verificare la pertinenza delle proposte rispetto agli argomenti all'Ordine del Giorno, la completezza delle stesse e la loro conformità alle disposizioni applicabili, nonché la legittimazione dei proponenti.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La normativa di riferimento è contenuta nell'art. 126-*bis* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“**Testo unico della Finanza**” o “**TUF**”), di seguito riportato.

Art. 126-*bis* (TUF)

(Integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea e presentazione di nuove proposte di delibera)

1. I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, ovvero entro cinque giorni nel caso di convocazione ai sensi dell'articolo 125-*bis*, comma 3 o dell'articolo 104, comma 2, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. Le domande, unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione, sono presentate per iscritto, anche per corrispondenza ovvero in via elettronica, nel rispetto degli eventuali requisiti strettamente necessari per l'identificazione dei richiedenti indicati dalla società. Colui al quale spetta il diritto di voto può presentare individualmente proposte di deliberazione in assemblea. Per le società cooperative la misura del capitale è determinata dagli statuti anche in deroga all'articolo 135.

2. Delle integrazioni all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, ai sensi del comma 1, è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea. Le ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno sono messe a disposizione del pubblico con le modalità di cui all'articolo 125-*ter*, comma 1, contestualmente alla pubblicazione della notizia della presentazione. Il termine è ridotto a sette giorni nel caso di assemblea convocata ai sensi dell'articolo 104, comma 2, ovvero nel caso di assemblea convocata ai sensi dell'articolo 125-*bis*, comma 3.

3. L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'organo di amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle indicate all'articolo 125-*ter*, comma 1.

4. I soci che richiedono l'integrazione ai sensi del comma 1 predispongono una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la

trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. La relazione è trasmessa all'organo di amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'organo di amministrazione mette a disposizione del pubblico la relazione, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione o della presentazione, con le modalità di cui all'articolo 125-ter, comma 1.

5. Se l'organo di amministrazione, ovvero, in caso di inerzia di questo, il collegio sindacale, o il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione, non provvedono all'integrazione dell'ordine del giorno con le nuove materie o proposte presentate ai sensi del comma 1, il tribunale, sentiti i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ove il rifiuto di provvedere risulti ingiustificato, ordina con decreto l'integrazione. Il decreto è pubblicato con le modalità previste dall'articolo 125-ter, comma 1.